

INDICAZIONI OPERATIVE DELLA REGIONE PIEMONTE IN CASO DI MACELLAZIONE D'URGENZA (MSU) AL DI FUORI DEL MACELLO

Le seguenti indicazioni scaturiscono dall'esigenza di rendere uniformi sul territorio regionale gli indirizzi forniti dal Ministero della Salute con la nota DGSA n. 13895 del 05/04/2022 "Indicazioni operative in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello". In particolare, risulta necessario fornire dettagli sui seguenti punti:

- programmazione ed esecuzione, in accordo con il laboratorio IZSPLV, delle analisi chimiche ad alta sensibilità per la ricerca di sostanze ad attività antimicrobica, che sono previste nell'ordine del 10% delle MSU per ogni stabilimento in maniera randomizzata;
- gestione delle carcasse in attesa degli esiti analitici;
- gestione logistica dei campioni per il rapido conferimento presso il laboratorio IZS di Torino;
- eventuali metodiche alternative offerte da IZSPLV per ridurre i costi e i tempi di attesa;
- tariffe.

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Ai sensi di quanto disposto dal reg.CE 853/2004, allegato III, sez. I, cap. VI, la macellazione d'urgenza al di fuori del macello rappresenta una particolare tipologia di macellazione eseguita nei casi in cui un animale, per il resto sano, abbia subito un evento, di carattere traumatico, tale da renderlo non idoneo al trasporto. In questi casi il trasporto di un animale vivo, se comunque perseguito, si configurerà come causa illecita di ulteriori e inutili sofferenze.

Al fine di garantire su tutto il territorio regionale un'applicazione uniforme delle attività collegate alla macellazione speciale d'urgenza al di fuori del macello, si forniscono le seguenti modalità operative riferite a:

- visita ante-mortem;
- stordimento e dissanguamento;
- trasporto al macello;
- controlli al macello e visita post-mortem;
- bollatura sanitaria;
- commercializzazione delle carni.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

- Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
- Reg. (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari.
- Reg. (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
- Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»).
- Reg. (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) 999/2001, (CE) 396/2005, (CE) 1069/2009, (CE) 1107/2009, (UE) 1151/2012, (UE) 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) 1/2005 e (CE) 1099/2009 del Consiglio e delle

direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) 854/2004 e (CE) 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio.

- Reg. delegato (UE) 2019/624 recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Reg. di esecuzione (UE) 2019/627 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il Regolamento (CE) 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali.
- Reg. di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il Regolamento (CE) 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n.636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/608/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE.
- D.Lgs. 27/2021 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE)2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a,b,c,d ed e) della legge 4 ottobre 2019 n.117".
- D.Lgs. 32/2021 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019 n.117".
- Reg. (UE) n. 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale.
- Reg. (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.
- Reg. (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.
- Reg. (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il Regolamento (CE) n. 1255/97.
- Reg. (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.
- Reg. (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) 1774/2002.
- Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.
- Nota DGISAN n. 68665 del 10/12/2019 "Disposizioni in materia d'ispezione ante-mortem in caso di macellazione d'urgenza".
- Nota DGISAN n. 4577 del 11/02/2020 "Disposizioni in materia d'ispezione ante-mortem in caso di macellazione d'urgenza – chiarimenti nota DGISAN 68665/2019".
- D.Lgs. 151/2007 relativo alle disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del Reg. n. 1/2005.

- D.Lgs. 193/2006 Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari (in fase di revisione).
- D.Lgs. 158/2006 Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali (in fase di revisione).
- D.Lgs. 131/2013 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l’abbattimento degli animali”.
- Legge 189/2004 e s.m.i. concernente il divieto di maltrattamento degli animali.

3 DEFINIZIONI

Si forniscono alcune definizioni generali e specifiche stabilite dalla normativa sopraindicata:

- “Abbattimento”: qualsiasi processo applicato intenzionalmente che determini la morte dell’animale. (Reg. CE n. 1099/09, art. 2, lettera a).
- “Macellazione”: l’abbattimento di animali destinati all’alimentazione umana. (Reg. CE n. 1099/09, art. 2, lettera j).
- “Stordimento”: qualsiasi processo indotto intenzionalmente che provochi in modo indolore la perdita di coscienza e di sensibilità, incluso qualsiasi processo determinante la morte istantanea. (Reg. CE n. 1099/09, art. 2, lettera f).
- “Macellazione d’urgenza al di fuori del macello”: la macellazione eseguita al di fuori di un macello di un animale, per il resto sano, che ha subito un incidente che ne ha impedito il trasporto al macello per considerazioni relative al suo benessere.
- “Veterinario Ufficiale”: medico veterinario designato dalle autorità competenti (ACL-ASL) quale membro del personale o con altro inquadramento e adeguatamente qualificato a svolgere controlli ufficiali e altre attività ufficiali in conformità al Regolamento (UE) 2017/625 (Reg. UE 2017/625, art. 3.32).
- “Certificatore”: qualsiasi funzionario appartenente all’autorità competente autorizzato dalla stessa a firmare certificati ufficiali o qualsiasi altra persona fisica autorizzata o delegata dalle autorità competenti a firmare certificati ufficiali in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 (Reg. UE 2017/625, art. 3.26).
- “Trasportatore”: persona fisica o giuridica che trasporta animali per proprio conto o per conto terzi (Reg. CE 1/2005, art. 2, lettera x).

4 MODALITÀ OPERATIVE

4.1 PREREQUISITI PER LA MACELLAZIONE D’URGENZA AL DI FUORI DEL MACELLO

In conformità alle disposizioni previste nel reg.CE 853/2004, possono essere ammessi alla macellazione d’urgenza soltanto ungulati domestici, per il resto sani, che hanno subito un incidente (evento traumatico “*accident*”) che ne impedisce il trasporto al macello per considerazioni relative al loro benessere: sono pertanto esclusi dalla macellazione d’urgenza al di fuori del macello gli animali ritenuti non trasportabili per cause diverse da quella sopra riportata.

Si precisa che nella definizione di evento traumatico (“*accident*”) possono essere incluse, a titolo esemplificativo, le fratture, le ferite, i traumi e le altre lesioni acute in esito di caduta o scivolamento o traumi da parto in assenza di altri sintomi sistemici.

Lo stato sanitario dell’animale non deve evidenziare sintomi riconducibili a malattie infettive o a sindromi metaboliche o neurologiche.

4.2 COMPILAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La procedura dell’Autorità competente deve prevedere la modalità per consentire all’operatore la

richiesta di macellazione d'urgenza al di fuori del macello il più rapidamente possibile, anche tramite istanza telefonica o altra modalità.

L'Autorità competente deve tenere traccia delle richieste ricevute ed informare l'operatore dello stabilimento di origine dell'animale (allevatore), o suo delegato, del fatto che ai fini della tracciabilità e dell'invio dei dati al macello di destinazione inerenti all'identificazione, al trasporto e alle informazioni sulla catena alimentare, compresi i trattamenti farmacologici, sono tenuti a compilare il "Documento di Macellazione d'Urgenza (MSU) al di fuori del macello" (da qui in avanti "documento di MSU" – vedi Modello 3).

La compilazione del documento di MSU è effettuata in formato elettronico in BDN. La generazione informatizzata del documento determina la registrazione automatica in BDN della morte dell'animale presso l'allevamento di origine con la codifica "macellazione speciale d'urgenza".

Nei casi eccezionali (non dipendenti dalla volontà dell'operatore) di compilazione non informatizzata del documento di accompagnamento, lo stesso viene compilato in forma cartacea con le seguenti modalità:

- il documento di MSU viene redatto in due copie, una di queste scorta l'animale al macello di destinazione ed è consegnata al responsabile del macello, che la mette a disposizione del Veterinario Ufficiale del macello stesso; una copia è tenuta agli atti presso l'allevamento di origine;
- l'operatore dell'allevamento registra in BDN la morte dell'animale presso l'allevamento, specificando come causa "macellazione speciale d'urgenza", entro 3 giorni dall'evento.

Si allega modello di documento di MSU (Modello 3), disponibile anche in Vetinfo nella sezione "Modelli". Le informazioni di cui alla sezione B), punti 3) e 4) del documento di MSU saranno inserite in BDN solo successivamente allo sviluppo delle apposite funzionalità informatizzate.

4.3 VISITA ANTE-MORTEM AL DI FUORI DEL MACELLO

Ai sensi dell'articolo 4 del reg.UE 2019/624 la visita ante-mortem degli ungulati domestici al di fuori del macello in caso di macellazione d'urgenza deve essere effettuata da un Veterinario Ufficiale. I criteri per la designazione dei veterinari ufficiali sono stabiliti all'art. 5, comma 2, del reg.UE 2017/625. In Regione Piemonte, i Veterinari Ufficiali sono dirigenti veterinari dipendenti delle ASL e i veterinari che operano con contratto di specialista sulla base dell'Accordo della Convenzionata specialista Nazionale (ACN).

La visita ante-mortem di un animale in allevamento richiede competenze non specialistiche e deve rientrare nel bagaglio di competenze del medico veterinario; le ASL provvederanno ad assicurare momenti di aggiornamento documentati interarea sulla tematica, al momento dell'emanazione della presente nota e con periodicità almeno annuale, in modo da assicurare interventi tempestivi e giudizi omogenei sul proprio territorio.

Qualora si ravvisassero delle condizioni di carenza di veterinari ufficiali, con le qualifiche sopra riportate, il Settore regionale valuterà l'opportunità di attivare con le direzioni generali delle ASL dei percorsi per consentire all'Autorità competente locale di designare nell'ambito della macellazione d'urgenza anche veterinari libero professionisti. Non è possibile la delega di tali funzioni direttamente da parte dei Servizi Veterinari o dei Dipartimenti di Prevenzione.

Le attività di macellazione devono garantire la conformità alle disposizioni di cui al reg.CE 853/2004, all. III, sez. I, cap. VI, punti 1, 2 e 6.

Il Veterinario Ufficiale provvede alla:

- esecuzione della visita ante-mortem al di fuori del macello ai sensi dell'art. 4 del reg.UE 2019/624;
- verifica del livello di competenza degli operatori nell'ambito della protezione degli animali durante l'abbattimento e del possesso della certificazione d'idoneità prevista da parte del personale che procede allo stordimento;
- verifica del corretto stordimento;
- verifica del corretto dissanguamento;
- verifica del rispetto delle buone prassi igieniche nel corso delle operazioni di dissanguamento, eventuale eviscerazione e carico sul mezzo di trasporto.

Nel corso della visita ante-mortem dovranno essere eseguite sistematicamente le seguenti valutazioni:

- verifica della corretta identificazione dell'animale;
- esclusione in caso di evidenti stati di emaciazione e/o cachessia;
- esclusione in caso di evidenti lesioni o piaghe cutanee indice di un decubito prolungato;
- verifica che la temperatura rettale rientri nel range fisiologico (temperatura rettale indicativamente compresa tra 37.5 e 39.5°C, in quanto valori esterni al suddetto range possono denotare gravi stati di ipotermia o ipertermia che possono essere indicativi di forme setticemiche generalizzate);
- verifica di assenza di sintomatologie relative a condizioni sanitarie che potrebbero ripercuotersi negativamente sulla salute umana o degli animali;
- verifica dello stato di pulizia della cute, del vello o del mantello (le cui condizioni non devono essere tali da comportare il rischio di contaminazioni in fase di macellazione);
- verifica di eventuale somministrazione di trattamenti farmacologici e del rispetto dei relativi tempi di sospensione, ove previsti. Il Veterinario Ufficiale deve accertare questi aspetti procedendo sia alla verifica del registro cartaceo dei trattamenti (qualora ancora presente) o la sua versione informatizzata (obbligatoria dal 28/01/2022 - per accedere al registro elettronico dei trattamenti su Vetinfo alla sezione "Ricetta elettronica – Farmacosorveglianza" è necessaria l'autorizzazione con il ruolo "Servizio veterinario"; il semplice ruolo "Veterinario" consente esclusivamente l'emissione di ricette elettroniche), sia valutando la presenza di eventuali segni clinici che possano dare adito al sospetto di trattamenti farmacologici da segnalare, per i successivi controlli in sede di visita post-mortem, nel modello di certificato sanitario ufficiale, previsto dall'articolo 4 del reg.UE 2019/624 e di cui all'allegato IV capitolo 5 del reg.UE 2020/2235 (Modello 1).

In caso di Esito SFAVOREVOLE della visita ante-mortem il Veterinario Ufficiale:

- esclude l'animale dalla macellazione;
- dispone l'abbattimento ai fini del benessere animale e il corretto smaltimento dei sottoprodotti di origine animale;
- riporta l'esito sfavorevole della visita ante-mortem su verbale/Scheda Controllo Ufficiale (Modello 2) da trasmettere alla Autorità Competente e consegnare in copia all'allevatore.

In caso di Esito FAVOREVOLE della visita ante-mortem e degli altri accertamenti previsti il Veterinario Ufficiale:

- ammette l'animale alla macellazione d'urgenza al di fuori del macello;
- redige il "certificato sanitario in caso di macellazione d'urgenza fuori dal macello" previsto dall'articolo 4 del reg.UE 2019/624 e di cui all'allegato IV capitolo 5 del reg.UE 2020/2235 (Modello 1).

Per tutti i casi particolarmente complessi, è consigliabile che l'ASL preveda la possibilità, per il Veterinario Ufficiale reperibile, di poter essere affiancato da uno specialista (medico veterinario o tecnico della prevenzione in base alle competenze) sulla problematica rilevata (es. trasportabilità per macellazione di emergenza in casi in cui l'animale sia comunque in grado di deambulare, dubbi in merito alla dichiarazione dell'OSA sui trattamenti farmacologici effettuati, ecc.).

4.4 STORDIMENTO, DISSANGUAMENTO ED EVENTUALE EVISCERAZIONE DELL'ANIMALE AL DI FUORI DEL MACELLO

Gli operatori che eseguono le attività di stordimento/dissanguamento devono disporre dell'apposito certificato di idoneità di cui al reg.CE 1099/2009. Tali operazioni devono inoltre essere sempre eseguite sotto la supervisione del Veterinario Ufficiale che ha eseguito la visita ante-mortem.

Lo stordimento deve essere operato con una delle metodiche previste dal reg.CE 1099/2009. Si ritiene che lo stordimento mediante pistola a proiettile captivo possa essere considerato come metodo di elezione. Qualora si voglia utilizzare la testa dell'animale per il successivo disosso, immediatamente dopo aver effettuato lo stordimento, il foro sull'osso frontale deve essere chiuso mediante idoneo tappo al fine di evitare fuoriuscita di materiale cerebrale secondo quanto previsto dal reg.CE 1099/2009.

Il dissanguamento deve avvenire con l'animale sospeso o comunque in posizione da garantire il corretto e completo deflusso del sangue; il sangue deve essere raccolto in un contenitore idoneo al fine del successivo conferimento al macello, unitamente alla carcassa.

Al termine del dissanguamento prima di caricare il capo per il trasporto al macello è indicato proteggere il punto di incisura con materiale impermeabile e pulito per evitarne la possibile contaminazione.

L'eventuale eviscerazione dell'animale deve essere limitata alla rimozione, in maniera igienica, degli stomaci e del pacchetto intestinale, che devono comunque accompagnare la carcassa al macello in uno o più contenitori puliti e chiusi. I recipienti contenenti il sangue e i visceri devono essere chiaramente identificati e correlabili con la carcassa di provenienza. Il Veterinario Ufficiale può autorizzare l'eviscerazione esclusivamente nel caso in cui questa avvenga con animale sospeso, nel rispetto delle buone pratiche igieniche, preservando la carcassa da qualsiasi ulteriore contaminazione derivante dalla eventuale rottura degli organi addominali e/o dalla contaminazione della linea di taglio della cavità addominale.

4.5 TRASPORTO DELLA CARCASSA E DEI VISCERI VERSO L'IMPIANTO DI MACELLAZIONE

Il capo stordito e dissanguato deve essere caricato su un mezzo pulito, preventivamente lavato e sanificato.

Il sangue ed eventualmente i visceri devono essere trasportati sullo stesso mezzo in contenitori chiusi e correlabili al relativo animale di provenienza.

Nel caso in cui il trasporto preveda un tempo superiore alle due ore, il mezzo deve essere refrigerato, qualora le condizioni climatiche lo rendano necessario. Non è assolutamente ammesso il trasporto in contemporanea sullo stesso mezzo, di capi sottoposti a macellazione d'urgenza e di animali vivi, anche se opportunamente separati; diversamente è ammesso il trasporto contemporaneo di più capi sottoposti a macellazione d'urgenza al di fuori del macello pur nel rigoroso rispetto dei tempi di conferimento al macello e della corretta identificazione di visceri e carcasse (le tempistiche sopra indicate faranno riferimento al primo capo abbattuto).

4.6 CONTROLLI PRESSO L'IMPIANTO DI MACELLAZIONE

4.6.1 CONTROLLO ALL'ARRIVO PRESSO L'IMPIANTO DI MACELLAZIONE

Al momento dell'arrivo al macello il responsabile del macello o suo delegato controlla le informazioni riportate nel documento di MSU e verifica il tempo trascorso dal momento della macellazione (del primo animale qualora ce ne fossero più di uno) all'arrivo dell'automezzo al macello.

Il responsabile del macello o suo delegato di destinazione registra entro 7 giorni in BDN le informazioni inerenti al capo sottoposto a MSU inserendo tutte le informazioni richieste compresa la destinazione delle carni in base all'esito dell'ispezione post-mortem. Il sistema informativo riporterà automaticamente la causale: "Completamento operazioni per MSU fuori dal macello". Tale registrazione automatica sarà effettuata anche nei casi di compilazione non informatizzata del documento di MSU da parte dell'operatore dell'allevamento di origine, purché quest'ultimo abbia registrato in BDN la morte dell'animale in stabilimento con la causale "005 macellazione speciale d'urgenza".

Dal 26 Aprile 2022 il responsabile del macello è in grado di registrare manualmente in BDN la causale "Completamento operazioni per MSU fuori dal macello", nei casi in cui la morte per MSU non sia ancora stata registrata dall'operatore dello stabilimento di origine dell'animale.

Deve essere assicurata la presenza di un Veterinario Ufficiale presso il macello al momento dell'arrivo di una MSU (nel caso di attività al di fuori degli orari di servizio può essere lo stesso che ha effettuato la visita in allevamento oppure il veterinario reperibile competente sul territorio dello stabilimento di macellazione).

Il Veterinario Ufficiale presso il macello, al momento dell'arrivo della MSU, effettua sempre le seguenti verifiche relative a:

- presenza e corretta compilazione della documentazione di accompagnamento compresi il documento di MSU e il modello di "certificato ufficiale per la macellazione d'urgenza fuori dal macello" (Modello 1) previsto dall'articolo 4 del reg.UE 2019/624 e di cui all'allegato IV capitolo

5 del reg.UE 2020/2235, attestante il risultato favorevole dell'ispezione ante-mortem prestando attenzione al motivo che ha indotto ad effettuare l'MSU;

- coerenza dei tempi di trasporto indicati con l'effettiva distanza coperta dal mezzo nel tragitto dall'allevamento al macello e verifica del rispetto delle due ore dall'avvenuta macellazione;
- corretta chiusura del foro causato dalla pistola a proiettile captivo qualora si preveda di procedere allo spolpo della testa ai fini del consumo umano, in caso contrario la testa sarà inviata alla distruzione;
- corrette modalità di trasporto e tracciabilità del sangue e dei visceri, nel caso in cui si sia proceduto all'eviscerazione del capo in azienda.

In presenza di mere irregolarità formali (es. documentazione di scorta), il Veterinario Ufficiale richiede la regolarizzazione delle stesse; nel frattempo viene comunque autorizzato il completamento delle operazioni di macellazione e viene disposto l'isolamento della carcassa e delle relative frattaglie. Nel caso in cui la non conformità non venga risolta entro le 24 ore successive, le carni e le frattaglie vengono dichiarate non idonee al consumo umano e smaltite come sottoprodotto di origine animale.

In caso di trasporto non refrigerato che superi le due ore e condizioni di temperatura ambientale esterna tali da richiedere la refrigerazione, la carcassa e le frattaglie, compreso il sangue, devono essere smaltiti come sottoprodotto di origine animale.

Prima di essere dichiarata idonea al consumo umano la carcassa dell'animale macellato d'urgenza è sottoposta quanto prima a ispezione post-mortem (art. 16 del reg.UE 2019/627).

In caso di difformità evidenti tra la valutazione delle cause certificate che hanno comportato la macellazione d'urgenza dell'animale e quanto rilevato all'arrivo nell'impianto di macellazione e in sede di ispezione post-mortem, il Veterinario Ufficiale presso il macello informa l'Autorità competente per territorio sull'allevamento di origine.

4.6.2 ISPEZIONE POST-MORTEM ED ESAMI ANALITICI PRESSO L'IMPIANTO DI MACELLAZIONE

L'ispezione post-mortem di animali sottoposti a macellazione d'urgenza viene effettuata da un Veterinario Ufficiale (art.8, comma 1, del reg.UE 2019/624).

Nell'ambito della visita post-mortem, le carcasse dei capi macellati d'urgenza fuori del macello devono essere sottoposte:

- sistematicamente (tutti i capi MSU) ad esami analitici al fine di valutare la presenza di eventuali contaminazioni microbiche nelle masse muscolari profonde (es. muscoli dell'avambraccio) rappresentate da batteri anaerobi solfito riduttori, di *E.coli* e *Salmonella* spp. con metodi accreditati. Pertanto, per l'emissione del giudizio ispettivo, il Veterinario Ufficiale dovrà procedere al prelievo sistematico di un campione conoscitivo in unica aliquota compilando apposito verbale (Modello 4) richiedendo l'esame batteriologico;
- almeno un campione di muscolo ogni 10 MSU (almeno il 10% delle MSU) ad esami per la valutazione delle sostanze ad attività antimicrobica con metodica chimica ad alta sensibilità, procedendo al prelievo di un campione conoscitivo in unica aliquota compilando apposito verbale (Modello 5).

Esame batteriologico:

Il campione di muscolo (in aliquota unica), deve essere costituito da una porzione di peso non inferiore a 300 grammi. Si consiglia di prelevare un cubo di carne di 10 cm³ da una porzione profonda di muscolo scheletrico (es. avambraccio).

Viene sottoposto alle seguenti analisi:

- *Salmonella* spp. (limite: non rilevabile in 25 g)
- *E.coli* beta glucuronidasi positivi (limite: <100 ufc/g)
- Anaerobi solfito-riduttori (limite: <100 ufc/g)

Qualora vengano riscontrati quadri anatomo-patologici particolari, con lesioni riconducibili a determinati microrganismi patogeni, potranno essere formulate specifiche richieste al laboratorio nel campo NOTE del verbale di prelievo.

Nel Modello 6 sono indicate le modalità generali di campionamento.

Ricerca sostanze inibenti con metodo microbiologico:

Fino al mese di Dicembre 2022 sui campioni di animali macellati per MSU non sottoposti all'esame chimico multi-classe per la ricerca di residui di sostanze antibatteriche, i Laboratori Controllo Alimenti di sede e sezioni (utilizzando l'aliquota prelevata per l'esame batteriologico) procederanno sistematicamente anche alla ricerca delle sostanze inibenti con test microbiologico validato AFNOR e AOAC.

È pertanto necessario indicare sul verbale di prelievo per esame microbiologico se sull'animale è stato richiesto l'esame chimico multi-classe per ricerca di residui di sostanze antibatteriche.

Nel Modello 6 sono indicate le modalità generali di campionamento.

Test BSE:

I capi macellati d'urgenza, ove pertinente (> 48 mesi), devono essere sottoposti a test BSE in base alle disposizioni nazionali ed europee di riferimento.

Fino all'esito degli esami batteriologici ed all'eventuale test BSE la carcassa sarà posta in blocco ufficiale.

Ricerca residui di sostanze ad attività antimicrobica con metodica chimica ad alta sensibilità (metodo chimico multi-classe LC-MS/MS):

La ricerca di residui di sostanze ad attività antibatterica con metodica chimica multi-classe LC-MS/MS ad alta sensibilità, da effettuarsi elettivamente sui muscoli del collo con un intento meramente conoscitivo e senza alcun valore giuridico-legale, è indicata per la non prevedibilità dell'evento che ha condotto a disporre la macellazione d'urgenza e che può aver comportato l'impossibilità di rispettare i tempi di attesa previsti.

Pertanto, dovrà essere eseguito un campione conoscitivo in unica aliquota di circa 100 g di muscolo prelevato dal collo, distinto dal campione destinato all'esame batteriologico, compilando apposito verbale (Modello 5) identificando l'esame chimico, su una percentuale non inferiore al 10% degli animali macellati d'urgenza presso ogni stabilimento di macellazione. Gli animali dovranno essere scelti in maniera randomizzata in assenza di sospetto e, comunque, almeno un campione ogni 10 MSU per ogni stabilimento. Tale campione verrà analizzato con metodica ad alta sensibilità.

Di conseguenza almeno il 10% delle MSU in ogni stabilimento di macellazione devono includere, oltre all'analisi batteriologica, una valutazione delle sostanze ad attività antimicrobica con metodica chimica ad alta sensibilità.

In base alla frequenza di MSU nei vari impianti di macellazione presenti sul territorio e nell'intento di voler assicurare una distribuzione dei campionamenti a livello regionale e ottimizzare i flussi di campioni al laboratorio chimico preposto dell'IZS di Torino, si ritiene opportuno creare un programma che preveda il numero di campioni da inviare al laboratorio per ogni ASL. Se sarà necessario, tale programma verrà rimodulato nella seconda parte dell'anno tenendo conto dell'andamento delle MSU e dei risultati ottenuti, per assicurare che siano sottoposti ad analisi almeno il 10% dei capi.

Nel caso dell'analisi chimica per ricerca multi-classe, non potendo prevedere il numero di MSU per il 2022 e al fine di garantire il raggiungimento del 10% degli animali macellati d'urgenza, nonché di assicurare un numero minimo di campioni chimici da inviare al laboratorio, si forniscono le seguenti indicazioni:

- nei macelli di grosse dimensioni in cui abitualmente vengono effettuate delle macellazioni d'urgenza, eseguire preferibilmente il campionamento chimico (in maniera random 1 ogni 10 macellazioni) sui capi macellati in allevamento nei primi giorni della settimana (entro Mercoledì) per garantire l'emissione degli esiti contestualmente a quelli batteriologici;
- nei macelli di piccole dimensioni, in cui le macellazioni d'urgenza sono un evento raro/eccezionale (inferiore a 10), il campionamento chimico deve essere eseguito almeno su tutti i primi capi macellati d'urgenza, per poi seguire le percentuali indicate.

Si propone pertanto la seguente pianificazione dei prelievi, che tiene conto del numero di MSU del 2021 (il n. di campioni è stato calcolato per il periodo Giugno-Dicembre 2022):

AZIENDA	MSU 2021	N. MINIMO CAMPIONI CHIMICI
ASL AL	18	1
ASL AT	42	3
ASL BI	5	1
ASL CN1	1076	65
ASL CN2	40	3
ASL NO	11	1
ASL TO3	720	42
ASL TO4	139	8
ASL TO5	11	1
ASL VC	9	1
ASL VCO	2	1

N.B.: Si precisa, che dal momento che i campioni per le ricerche batteriologiche e quelli per le ricerche chimiche sono destinati a laboratori diversi, è necessario compilare due verbali distinti (Modello 4 e Modello 5).

Nel Modello 6 sono indicate le modalità generali di campionamento.

Ricerca su sospetto di residui di sostanze ad attività farmacologica

Sia in caso di macellazione regolare, sia di MSU che non ricade nel 10% dei controlli chimici conoscitivi da effettuare secondo le indicazioni della nota ministeriale, qualora i rilievi ante e/o post-mortem lo rendano necessario (es. "sospetto" di trattamento non dichiarato), oltre al controllo batteriologico (Modello 7), la carcassa può essere sottoposta, su indicazione del Veterinario Ufficiale, alla ricerca di qualsiasi sostanza ad attività farmacologica (compresi gli antibiotici, i cortisonici e/o gli antinfiammatori) con metodica chimica.

Tuttavia, è opportuno che il Veterinario Ufficiale proceda sin da subito ad un prelievo di muscolo, nelle aliquote previste dal PNR, per la ricerca di sostanze ad attività farmacologica. Il campione (accompagnato dal verbale previsto dal PNR) è classificato "*su sospetto clinico-anamnestico*" e la carcassa è posta in blocco ufficiale, secondo le indicazioni presenti nel Piano Nazionale Residui.

In caso di esito sfavorevole di queste analisi, l'ACL potrà richiedere all'operatore il pagamento della relativa tariffa.

4.6.3 GESTIONE DELLA CARCASSA IN ATTESA DEGLI ESITI ANALITICI

La nota ministeriale richiede che le carcasse macellate d'urgenza vengano poste in blocco ufficiale in attesa sia degli esiti batteriologici, sia di quelli chimici. Ciò premesso si esprimono le seguenti considerazioni.

Poiché:

- non si ravvisano i riferimenti normativi per imporre il blocco in situazioni di campionamento conoscitivo (il 10% indicato);
- non sono ancora noti i tempi di risposta per l'esecuzione delle analisi chimiche ad alta sensibilità e il laboratorio, che ha dato la disponibilità ad eseguire 250-300 campioni/anno, necessita di un periodo di rodaggio;
- si potrebbero ravvisare tempistiche non compatibili con la conservabilità e la commercializzazione delle carcasse (la cui qualità risulta già di per sé compromessa per lo stress subito dall'animale traumatizzato).

Si ritiene pertanto opportuno procedere al blocco ufficiale fino all'esito dell'esame batteriologico e, qualora favorevole, nel caso in cui non fosse ancora disponibile l'esito dell'esame chimico, esitare la carcassa al libero consumo, in linea con le indicazioni previste per i controlli di monitoraggio dal Piano Nazionale Residui.

In tali casi, in presenza di esito non conforme (presenza di residui di sostanze non consentite o al di sopra degli LMR), si procederà a richiedere all'operatore l'attivazione delle misure di ritiro-richiamo della carcassa e alla segnalazione al Servizio di area C di competenza sull'allevamento di provenienza per le verifiche previste dal PNR. Rimane comunque facoltà dell'OSA trattenere la carcassa in attesa dell'esito chimico multi-classe.

Si procederà viceversa al blocco della carcassa in caso di campionamento chimico "su sospetto", sia in caso di macellazioni d'urgenza che di macellazione regolare.

In attesa degli esiti analitici si dispone quindi che:

- la carcassa dell'animale e i relativi visceri vengano identificati in modo incontrovertibile mediante apposizione di un cartello identificativo non rigenerabile e/o fascette plastiche numerate irrimovibili con numerazione univoca o altro metodo ritenuto idoneo allo scopo, e posti in isolamento con divieto di movimentazione e sezionamento delle mezzene, in attesa di ricevere i risultati analitici batteriologici e concludere la visita post-mortem;
- qualora parti dell'animale macellato d'urgenza non possano essere mantenute in isolamento come sopra, le stesse devono essere smaltite come sottoprodotti di origine animale ai sensi del reg.CE 1069/2009.

Il giudizio favorevole all'idoneità al consumo umano della carcassa viene emesso dal Veterinario Ufficiale sulla base di una valutazione complessiva risultante da:

- diagnosi effettuata in corso di visita ante-mortem, riportata sui documenti di accompagnamento, tenendo in particolare considerazione eventuali evidenze documentali relative alla somministrazione di sostanze farmacologicamente attive;
- evidenze raccolte nell'ambito della visita post-mortem;
- esiti delle indagini di laboratorio.

L'esito sfavorevole delle analisi batteriologiche, che evidenzino la presenza di *Salmonella* spp., e/o chimiche (presenza di sostanza non consentite o superamento degli LMR) costituisce sempre motivo di giudizio di non idoneità delle carni per il consumo umano.

In caso di esito sfavorevole dell'esame post-mortem, il Veterinario Ufficiale comunica i risultati dell'ispezione al Servizio veterinario competente sull'allevamento di origine (ICA di ritorno).

Nel caso in cui a seguito delle valutazioni di cui sopra venga emesso un giudizio di non idoneità al consumo umano, il Veterinario Ufficiale dispone lo smaltimento della carcassa secondo le disposizioni contenute nel reg.CE 1069/2009, fatto salvo quanto previsto in attuazione del PNR.

Nel caso in cui, a seguito delle valutazioni complessive di cui sopra, le carni vengano invece ammesse al consumo umano, il Veterinario Ufficiale:

- dispone lo sblocco della carcassa;
- procede alla bollatura sanitaria e autorizza la commercializzazione delle carni e delle frattaglie senza restrizioni di mercato.

4.6.4 TRASPORTO DEI CAMPIONI VERSO IL LABORATORIO

Poiché, a differenza delle ricerche microbiologiche che vengono eseguite nei Laboratori Controllo Alimenti di sede e sezioni, la ricerca chimica multi-classe antibiotici viene condotta esclusivamente presso la sede dell'IZS di Torino, si rende necessario pianificare la logistica dei campioni tenendo conto sia delle esigenze organizzative del laboratorio, sia di quelle logistiche per il trasporto dei campioni.

Per partire con la nuova procedura si ritiene di utilizzare inizialmente il servizio offerto da "Plurima", dal momento che è già in uso e che, a giorni alterni, effettua il ritiro dei campioni sia nel basso che nell'alto Piemonte. Qualora si rendessero necessari passaggi maggiori a quelli ad oggi pianificati, si valuterà l'opportunità di intensificare i passaggi per il ritiro dei campioni.

Esame BATTERIOLOGICO: i campioni che pervengono nella Sede/Sezioni IZSPLV entro venerdì alle ore 11 vengono esaminati il giorno stesso; qualora i campioni delle macellazioni del venerdì non vengano consegnati in IZSPLV, devono essere stoccati a temperatura di refrigerazione compresa tra +1°/+4°C e consegnati nel più breve tempo possibile ai Laboratori Controllo Alimenti. Nel caso in cui non si possano applicare le indicazioni sopracitate, si consiglia il congelamento del campione di muscolo.

I Laboratori Controllo Alimenti si impegnano ad emettere il referto in SIGLA il giorno stesso della chiusura dell'analisi che ha richiesto una tempistica più lunga, o al massimo entro il giorno lavorativo successivo.

Esame CHIMICO: i campioni per esami chimici possono esser conferiti in IZSPLV refrigerati entro le 6 ore dal prelievo; altrimenti devono sempre essere congelati.

4.6.5 VALUTAZIONE ESAMI ANALITICI E GESTIONE DEGLI ESITI

Esame batteriologico:

Il rilevamento della presenza di *Salmonella* spp. costituisce sempre motivo di giudizio di non idoneità delle carni per il consumo umano.

Nel caso di riscontro di positività per *E.coli* e anaerobi solfito-riduttori al di sopra dei limiti indicati nel presente protocollo, il Veterinario Ufficiale valuterà, sulla base dei riscontri post-mortem, il destino della carcassa (es. presenza o assenza di indicatori di batteriemie, presenza di lesioni gravi, stato di nutrizione, ecc.).

Ricerca sostanze inibenti con metodo microbiologico:

In caso di esito sospetto positivo, il Veterinario Ufficiale provvede ad un nuovo prelievo di muscolo, nelle aliquote previste dal PNR, da inviare al laboratorio per la ricerca di sostanze antibiotiche. In questo caso si utilizza il verbale PNR, classificando il campione come tipologia di prelievo "*su sospetto – a seguito di MSU*" ed è previsto il blocco ufficiale della carcassa, secondo le indicazioni presenti nel Piano Nazionale Residui. Il campione è inviato al laboratorio Ricerca Residui di Torino per la ricerca multi-classe antibiotici. Si attivano le azioni previste dalla "farmacosorveglianza" in allevamento.

Ricerca residui di sostanze ad attività antimicrobica con metodica chimica ad alta sensibilità (metodo chimico multi-classe LC-MS/MS):

Nel caso in cui l'analisi chimica per la ricerca multi-classe di antibiotici, effettuata nell'ambito dell'ispezione post-mortem, abbia esito sospetto non conforme, e la carcassa è ancora in blocco per l'esame batteriologico, il Veterinario Ufficiale provvede ad un nuovo prelievo di muscolo, nelle aliquote previste dal PNR, da inviare al laboratorio Ricerca Residui di Torino per la ricerca di sostanze antibiotiche. In questo caso si utilizza il verbale PNR, classificando il campione come tipologia di prelievo "*su sospetto – a seguito di MSU*" ed è previsto il blocco ufficiale della carcassa, secondo le indicazioni presenti nel Piano Nazionale Residui. Il campione è inviato al laboratorio Ricerca Residui di Torino per la ricerca multi-classe antibiotici. Si attivano le azioni previste dalla "farmacosorveglianza" in allevamento.

a Dichiarazione sul documento MSU (Modello 2) di avvenuto trattamento – non presente:

Se il campione effettuato nell'ambito del PNR risulta conforme (non rilevata presenza di antibiotici) e dalle indagini effettuate in allevamento non si evidenzia alcun trattamento, l'accertamento è da ritenersi concluso. In questo caso il Veterinario Ufficiale valuterà tutti gli elementi in suo possesso al fine dell'emissione del giudizio ispettivo sulle carni poste precedentemente sotto vincolo sanitario.

Se il campione effettuato nell'ambito del PNR risulta conforme (presenza di antibiotici al di sotto del LMR) e dalle indagini effettuate in allevamento non si evidenzia alcun trattamento, l'accertamento è da ritenersi concluso. In questo caso il Veterinario Ufficiale valuterà tutti gli elementi in suo possesso al fine dell'emissione del giudizio ispettivo sulle carni poste precedentemente sotto vincolo sanitario, ma si adottano i provvedimenti amministrativi.

Se il campione effettuato nell'ambito del PNR risulta non conforme (superiore al LMR) si adottano i provvedimenti amministrativi e penali previsti dal PNR e le carni sono dichiarate NON IDONEE AL CONSUMO.

b Dichiarazione sul documento MSU (Modello 2) di avvenuto trattamento - presente:

Se il campione effettuato nell'ambito del PNR risulta conforme (non rilevabile o al disotto del LMR) l'accertamento è da ritenersi concluso. In questo caso il Veterinario Ufficiale valuterà tutti gli elementi in suo possesso al fine dell'emissione del giudizio ispettivo sulle carni poste precedentemente sotto vincolo sanitario.

Se il campione effettuato nell'ambito del PNR risulta non conforme (superiore al LMR) si adottano i provvedimenti amministrativi e penali previsti dal PNR e le carni sono dichiarate NON IDONEE AL CONSUMO.

4.7 MACELLAZIONI REGOLARI CHE RICHIEDONO DELLE INDAGINI ANALITICHE

Qualora, in ottemperanza all'art. 14, comma 1, del reg.UE 2019/627, per giungere a una diagnosi definitiva durante la visita post-mortem in relazione ad un sospetto pericolo si rendesse necessario procedere ad eseguire delle prove di laboratorio, si precisa che:

- per le ricerche batteriologiche i Laboratori Controllo Alimenti procederanno a ricercare gli stessi determinanti previsti per la macellazione d'urgenza (*Salmonella* spp, Anaerobi solfito riduttori, *Escherichia coli*, inibenti o ogni altro determinante ritenuto necessario ai fini ispettivi) utilizzando i verbali attualmente in uso (Modello 7) e il costo dell'analisi NON è da imputare all'operatore dell'impianto di macellazione;
- per la ricerca chimica di sostanze ad azione farmacologica su sospetto (vedi "Ricerca su sospetto di residui di sostanze ad attività farmacologica"), il costo delle analisi saranno da attribuire all'operatore dell'impianto di macellazione SOLO in caso di esiti non conformi.

4.8 RISCOSSIONE DIRITTI SANITARI AI SENSI DEL D.LGS. 32/2021

La visita ante-mortem per la macellazione d'urgenza al di fuori del macello è attività soggetta a tariffazione ai sensi del D.Lgs. 32/2021, articolo 9, comma 5 e dell'allegato 2, sezione 7 (20 euro/a capo + 0,5% di addizionale Ministero).

Il sistema informativo Arvet è stato implementato allo scopo consentendo l'emissione della bolletta accedendo alla sezione **Diritti sanitari** – Diritti sanitari. Dopo aver selezionato l'allevamento presso il quale si è effettuata la visita ante-mortem, selezionare "32MU – DL.VO 32/2021 – Sezione 7".

Per quanto possibile l'emissione della bolletta dovrebbe essere fatta prima dell'esecuzione della visita ante-mortem in allevamento, dal momento che l'allevatore è comunque tenuto al pagamento dei diritti sanitari indipendentemente dall'esito della visita.

Il costo forfettario degli esami per MSU (sistematico batteriologico e chimico in percentuale) è di 50 euro a seduta di macellazione d'urgenza ed è a carico dell'OSA, così come previsto dal D.Lgs. 32/2021.

A questa quota non dovrà essere aggiunta né l'IVA né il 2% dell'ENPAV. Anche in questo caso il sistema informatico Arvet è stato allo scopo aggiornato.

Si rende pertanto necessario tenere mensilmente traccia delle analisi eseguite in caso di macellazione d'urgenza, poiché all'atto dell'emissione della bolletta prevista nella Sez. 1, dell'Allegato 2 del D.Lgs. 32/2021, sarà possibile inserire il numero di esami di laboratorio per MSU e conteggiarne il costo contestualmente ai diritti per le macellazioni.

In merito ai diritti sanitari in caso di MSU, si precisa che:

- vista l'eccezionalità, la non prevedibilità e il carattere di urgenza dell'evento;
- vista la necessità di un intervento rapido per limitare la sofferenza dell'animale che, avendo subito un trauma è impossibilitato o limitato ad espletare le regolari funzioni organiche, in linea con i contenuti dell'art. 3, del reg.CE 1099/2009;

la disponibilità dell'OSA di fornire un servizio sanitario a qualunque ora/giorno, macellando gli animali incidentati, non deve essere intesa come una "richiesta dell'operatore del macello" e per tale ragione non dovrà essere gravato dei costi previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 32/2021, indipendentemente dall'orario e dalla giornata in cui questa macellazione viene espletata.

Pertanto, al fine di tutelare il benessere animale ed evitare speculazioni economiche, i Servizi veterinari

dovranno individuare (in un elenco da fornire agli allevatori) alcuni macellatori che su esplicita richiesta si saranno resi disponibili ad effettuare le MSU dalle 18 alle 6 e nei giorni festivi.

5 MODULISTICA

- Modello di certificato ufficiale per la macellazione d'urgenza fuori dal macello (**Modello 1**)
- Fac-simile di verbale/SCU per documentare l'esecuzione della visita ante-mortem con esito sfavorevole (**Modello 2**)
- Modello di Documento di Macellazione d'Urgenza (MSU) al di fuori del macello (documento di MSU) (**Modello 3**)
- Modello di verbale di campionamento microbiologico MSU (**Modello 4**)
- Modello di verbale di campionamento chimico MSU (**Modello 5**)
- Istruzioni per l'esecuzione dei campionamenti (**Modello 6**)
- Modello di verbale di prelievo – attività ispettiva (**Modello 7**)

CERTIFICATO SANITARIO *

in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello

Nome del Veterinario Ufficiale:.....

Numero iscrizione Albo dei Medici Veterinari e relativa Provincia:

1.1 Identificazione degli animali:

Specie:

Numero di capi:

Marchio di identificazione:

Proprietario/detentore degli animali:

1.2 Luogo della macellazione d'urgenza

Indirizzo:

Codice BDN ed eventuale identificazione del box** di stabulazione:

1.3 Destinazione degli animali abbattuti ai fini della macellazione

Gli animali verranno trasportati al seguente macello:

.....

con il seguente mezzo di trasporto:.....

4. Altre informazioni pertinenti:

5. Dichiarazione

Il sottoscritto dichiara che:

1 gli animali di cui sopra sono stati esaminati prima della macellazione presso l'azienda sopra indicata alle (orario hh:mm) del (data) e giudicati idonei alla macellazione,

2 sono stati macellati alle (orario hh:mm) del (data) e la macellazione e il dissanguamento sono stati eseguiti correttamente da personale formato (Reg.1099/2009),

3 il motivo della macellazione d'urgenza è stato:.....

4 sono state fatte le seguenti osservazioni sulla salute e il benessere degli animali:
.....

5 agli animali sono stati somministrati i seguenti trattamenti farmacologici negli ultimi 90 giorni:
.....

6 i registri e la documentazione riguardanti detti animali sono conformi alle norme vigenti e non determinavano il divieto di macellarli.

Fatto a (luogo)..... il (data gg/mm/aa)

Timbro

(Firma del Veterinario Ufficiale)

* Allegato IV - CAPITOLO 5 - Reg. (UE) 2020/2235

**facoltativo

Il presente certificato deve essere emesso almeno in triplice copia:

- 1 accompagna l'animale in macello
- 1 resta agli atti dell'allevamento
- 1 resta all'AC sull'allevamento

Fac simile di Verbale/SCU ispezione ante mortem sfavorevole in caso di richiesta di macellazione d'urgenza al di fuori del macello

Nome del Veterinario Ufficiale:

Numero iscrizione Albo dei Medici Veterinari.....

1 Identificazione degli animali

Specie:

Numero di capi:

Marchio di identificazione:

2 Luogo della macellazione d'urgenza

Indirizzo:

Codice BDN ed eventuale identificazione del box* di stabulazione:
.....

3 Altre informazioni pertinenti

.....
.....

4 Dichiarazione

Il sottoscritto dichiara che:

- gli animali di cui sopra sono stati esaminati prima della macellazione presso l'azienda sopra indicata alle (orario hh:mm) del (data) **e giudicati NON idonei per la macellazione,**
- il motivo del diniego alla macellazione d'urgenza è stato:
- osservazioni sulla salute e il benessere degli animali:
.....
- provvedimenti intrapresi:
- agli animali sono stati somministrati i seguenti trattamenti farmacologici negli ultimi 90 giorni:
.....

Fatto a (luogo).....

il (data gg/mm/aa)

Timbro

..... (Firma del Veterinario Ufficiale)

*facoltativo

Il presente certificato deve essere emesso almeno in duplice copia:1 per il medico veterinario compilatore ed 1 resta agli atti dell'allevamento

Documento di Macellazione d'Urgenza (MSU) al di fuori del macello

Numero:..... del...../...../.....

DOCUMENTO DI MSU SPECIE _____

REGIONE _____

ASL _____

4.A IDENTIFICAZIONE

I n. _____ animali riportati in allegato, provengono dallo stabilimento identificato dal Codice Aziendale: _____, specie allevata _____ sito in _____, Cap: _____ Comune di (____) e registrato presso la ASL _____.

OPERATORE: _____ CODICE FISCALE: _____

PROPRIETARIO: _____ CODICE FISCALE: _____

Gli animali riportati in allegato, fatto salvo quanto citato nel riquadro E), NON SONO sottoposti al divieto di spostamento, in applicazione a misure di sanità animale.

Tali animali, se non nati nello stabilimento, sono stati altresì introdotti nello stabilimento con regolare documentazione di accompagnamento (disponibile informaticamente in BDN) e, per ciascuno di essi, in allegato viene riportato lo stabilimento o, nel caso di scambi o importazioni scortati dalle certificazioni previste, la nazione di provenienza e gli estremi della documentazione di accompagnamento.

4.B INFORMAZIONI SUI TRATTAMENTI E SULLA CATENA ALIMENTARE (I.C.A.), di cui al Reg.853 del 2004

Gli animali di cui in allegato, sottoposti a macellazione d'urgenza al di fuori del macello:

- 1 NON SONO STATI trattati o alimentati con sostanze di cui è vietato l'impiego
- 2 Nei 90 giorni precedenti la data odierna dalla nascita
 - 2.a NON SONO STATI SONO STATI sottoposti a trattamento con le sostanze di cui agli art.4 e 5, del D.l.vo n.158 del 16 marzo 2006
 - 2.b NON SONO STATI SONO STATI sottoposti a trattamento con i seguenti alimenti medicamentosi SONO STATI sottoposti a trattamento con le seguenti specialità medicinali
 - 2.c NON SONO STATI SONO STATI sottoposti a trattamento con le seguenti specialità medicinali

In caso di trattamento di cui alla voce 2), i dati relativi a: medicinale veterinario, data di somministrazione e tempo di attesa per ciascun animale o partita sono riportati in allegato.

- 3 LA CAUSA PRESUNTA dell'evento traumatico:
 - Parto Scivolamento Collisione con struttura dell'allevamento Altro
- 4 Gli animali NON PRESENTANO PRESENTANO Ferite traumi o lesioni del:
 - treno posteriore treno anteriore torace/addome collo/testa Altro
- 5 NON PRESENTANO PRESENTANO sintomi:
 - enterici respiratori cutanei locomotori Altro

6 NON SONO STATI SONO STATI eseguite analisi pertinenti ai fini della sicurezza alimentare e della tutela della salute pubblica. In caso di analisi di cui alla voce 6), i dati relativi, per ciascun animale o partita, sono riportati in allegato.

- 7 Lo stabilimento HA NON HA ricevuto segnalazioni di non conformità dell'ultima partita di animali inviata al macello da parte dei Servizi Veterinari Ufficiali dei macelli relativi a:
 - Elementi di identificazione
 - Rilevazioni ante/post mortem Altro

La percentuale di mortalità nello stabilimento È NON È anomala.

Il Veterinario che fornisce assistenza zootecnica all'allevamento è il Dott.

Indiriz

Telefono:

zo:

Numero di Iscrizione all'albo:

Comu

ne:

4.C DESTINAZIONE

Gli animali sono destinati a:

X Macello

Codice: _____ Approval number: _____

Denominazione: _____

Responsabile: _____ Cod. Fisc.: _____

Indirizzo: _____ Comune di _____ (_____)
Data di uscita _____ / _____ / _____

Orario macellazione: _____

Le informazioni, di cui alle sezioni A-B-C, sono state inserite nel sistema informativo da _____
sulla base delle dichiarazioni rese da _____ Firma.....

D) TRASPORTO

I capi riportati in allegato sono trasportati da _____; conducente dell'automezzo marca _____
targa motrice _____ con autorizzazione al trasporto di animali n° _____
rilasciata il ____/____/____
alla ditta con ragione sociale _____ sita in _____, cap _____ Comune di _____ (_____)

Il trasportatore:

Garantisce che gli animali sono trasportati nel rispetto della vigente normativa.

Attesta che il mezzo di trasporto è stato regolarmente disinfettato (ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. 320/54).

Data: ____/____/____, ora partenza: :____, durata prevista del viaggio: 0 giorni ____ore
____minuti

Firma

E) ATTESTAZIONI SANITARIE (da compilare nei casi previsti)

Di seguito viene riportato lo stato sanitario dello stabilimento di provenienza, così come registrato in Banca Dati Nazionale.

Tipo malattia	Qualifica sanitaria	Data ultima attribuzione

Lo stabilimento di provenienza è sotto controllo sanitario ed è autorizzato alla movimentazione. Gli animali riportati in allegato sono stati visitati (ante mortem) con esito FAVOREVOLE dal servizio Veterinario Ufficiale.

Osservazioni

Dichiarazioni

Prescrizioni

Vincolo Sanitario

Deve essere rilasciato il certificato ufficiale previsto dall'articolo 4 del Regolamento (UE) 2019/624 e il cui modello è riportato all'allegato IV capitolo 5 del Regolamento (UE) 2020/2235: lo stesso accompagna gli animali al macello o è inviato in anticipo.

Data: ____/____/____ firma

Allegato - Identificazione degli animali sottoposti a macellazione d'urgenza al di fuori del macello

ELENCO ANIMALI SOTTOPOSTI A MSU

TOTALE CAPI: ____

Nu m.	Codice Capo / Codice Elettronico	Specie	Data di nascita	Sesso	Razza	Provenienza	Data Ingresso
1							
2							
3							

Annotazioni.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Il Detentore

Il Trasportatore

.....

Regione..... ASL.....

VERBALE
PER ESAMI MICROBIOLOGICI EFFETTUATI A CORREDO DELLA VISITA POST MORTEM PER
MACELLAZIONE SPECIALE D'URGENZA (MSU)

A IZS PLV Sede di Torino Sezione di

N° Verbale:

Data del prelievo:

Stabilimento di macellazione Approval number

Data macellazione:

N. macellazione

Identificativo animale:

Codice allevamento:

Analisi di laboratorio richieste		Matrice Prelevata in unica aliquota
<input type="checkbox"/> Esame batteriologico	<i>Salmonella spp.</i> <i>E.coli</i> beta glucuronidasi positivi Anaerobi solfito riduttori	300 g di Muscolo dell'avambraccio
<input type="checkbox"/> Ricerca inibenti	Ricerca sostanze inibenti (test microbiologico)	
<input type="checkbox"/> Per la carcassa è stato richiesto l'esame chimico multi-classe per la ricerca di residui di sostanze antibatteriche con verbale n.°		
Il campione è stato: <input type="checkbox"/> refrigerato <input type="checkbox"/> congelato		
NOTE		

- La carcassa e i relativi visceri vengono posti in **BLOCCO UFFICIALE** in attesa dell'esito degli esami di laboratorio
- Gli importi delle analisi di laboratorio sono a carico dell'operatore dello stabilimento di macellazione (Articolo 6, comma 16 del Decreto legislativo n.32/2021)

Data

Timbro e firma operatore

Timbro e firma del Veterinario Ufficiale

Regione..... ASL.....

**VERBALE
PER ESAMI CHIMICI EFFETTUATI A CORREDO DELLA VISITA POST MORTEM PER MACELLAZIONE
SPECIALE D'URGENZA (MSU)**

A IZS PLV - SS Ricerca Residui Sede di Torino

N° Verbale:

Data del prelievo:

Stabilimento di macellazione Approval number

Data macellazione:

N. macellazione

Identificativo animale:

Codice allevamento:

Analisi di laboratorio richieste	Matrice Prelevata in unica aliquota
<input type="checkbox"/> Ricerca antibiotici con metodo chimico multi-classe (10% delle MSU)	100 g di Muscolo del collo
Il campione è stato: <input type="checkbox"/> refrigerato <input type="checkbox"/> congelato	
NOTE 	

- Gli importi delle analisi di laboratorio sono a carico dell'operatore dello stabilimento di macellazione (Articolo 6, comma 16 del Decreto legislativo n.32/2021)

Data

Timbro e firma operatore

Timbro e firma del Veterinario Ufficiale

Istruzioni generali per il campionamento al macello di muscolo di ungulati macellati d'urgenza (MSU)

In assenza di norme più specifiche in materia di campionamento e di preparazione dei campioni da analizzare si utilizzano come metodi di riferimento le norme pertinenti ISO, gli orientamenti del Codex Alimentarius e il reg.CE 2073/2005, Allegato 1, capitolo 3.1.

A) Materiali:

- 1 carrello tavolo o altro idoneo piano di appoggio;
- 2 guanti monouso;
- 3 sacchetti di plastica impermeabili e resistenti alla rottura, etichette o quant'altro necessario per identificare il campione;
- 4 coltello, dispositivi per la disinfezione degli attrezzi di lavoro in cui l'acqua deve avere una temperatura non inferiore a 82 °C o un sistema alternativo con effetto equivalente reg.CE 853/2004;
- 5 cartello identificativo non rigenerabile e/o fascette plastiche numerate irrimovibili con numerazione univoca o altro metodo ritenuto idoneo per l'identificazione delle carcasse sottoposte ad analisi;
- 6 verbali per l'invio al laboratorio.

B) Preparazione del prelievo

Il prelevatore prima di procedere al campionamento deve verificare:

- la disponibilità e l'adeguatezza dei materiali e delle attrezzature necessari per la raccolta, la preparazione e l'invio dei campioni;
- la procedura per garantire la corretta individuazione degli animali sottoposti a macellazione d'urgenza ed i relativi campioni prelevati.

C) Esecuzione del prelievo

Dopo avere identificato i siti di campionamento, mediante l'utilizzo del coltello pulito e sanificato, prelevare dall'avambraccio della carcassa un campione di muscolo di 300 grammi circa (cuboide di almeno 10 cm X10 cm X 10 cm), privo di tessuto connettivo e nervature, per l'esecuzione dell'analisi microbiologica e (se necessario) 100 grammi di muscolo del collo per l'esecuzione dell'analisi chimica. Disinfettare il coltello tra un prelievo e l'altro. Completate le attività di prelievo, porre il campione in sacchetto di plastica impermeabile e resistente alla rottura, sul quale sia stata apposta un'etichetta identificativa o quant'altro necessario per l'identificazione della matrice prelevata e del relativo animale. Sigillare il sacchetto e, dopo aver verificato la corretta identificazione del campione, predisporre per l'invio al laboratorio.

D) Trasporto al laboratorio

Il campione deve essere analizzato nel più breve tempo possibile e deve essere mantenuto refrigerato dal momento del prelievo alla consegna in laboratorio: durante il trasporto non deve essere posto a contatto con le piastre eutettiche congelate (cosiddetti siberini) impiegate per mantenere il campione alla temperatura corretta. Il campione deve essere accompagnato da un verbale di campionamento per MSU per ogni ricerca richiesta (uno per il chimico e uno per il microbiologico). Il confezionamento deve garantire l'integrità del campione e la sicurezza durante il trasporto prevenendo la possibilità di versamento e di fuoriuscita di eventuale liquido formatosi all'interno del sacchetto.

Regione..... ASL.....

VERBALE DI PRELIEVO - ATTIVITÀ ISPETTIVA

A IZS PLV Sede di Torino Sezione di

N° Verbale.....

Data del prelievo:

Stabilimento di macellazione Approval number

Data macellazione:

Con la presente, sui campioni sotto specificati si richiedono i seguenti esami di Laboratorio:

- Esame BATTERIOLOGICO (muscolo)
 - *Salmonella* spp.
 - *E.coli* beta glucuronidasi positivi
 - Anaerobi solfito riduttori
- Altri microrganismi (muscolo) (specificare).....
- Ricerca *Salmonella* spp. (fegato)
- Ricerca Sostanze Inibenti (muscolo)
- Ricerca *Trichinella* spp. (esame soggetto a pagamento)

- N° capi di specie.....
- regolarmente macellati
 - macellazione d’urgenza (MSU) su sospetto
 - macellazione non ordinaria (*)
 - macellazione a domicilio per autoconsumo

n°	ID capo e n.macellazione	Tipo campione (matrice)	Attività di provenienza (codice allevamento)	refrigerato	congelato	Data prelievo	Ora prelievo

Note:

Data

Firma del veterinario prelevatore
 (Timbro ASL)

* macellazione di animali affetti da lesioni e/o malattie lievi compatibili con il trasporto